

Statuto- Avis di Base di Cese

Sommario

ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE	2
ART. 2 – SCOPI SOCIALI	2
ART.3 – ATTIVITÀ	2
ART.4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA.....	3
ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.....	4
ART. 6 – ORGANI	4
ART. 7 – L’ASSEMBLEA DI BASE DEGLI ASSOCIATI	4
ART.8 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DI BASE DEGLI ASSOCIATI.....	5
ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI BASE.....	6
ART.10 – IL PRESIDENTE.....	7
ART.11 – ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO	7
ART.12 – L’ORGANO DI CONTROLLO	7
ART.13 – PATRIMONIO	8
ART. 14 – RISORSE.....	8
ART. 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO	8
ART. 16 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE	9
ART.17 – CARICHE	9
ART.18 – ESTINZIONE O SCIoglIMENTO	9
ART. 19 – RINVIO.....	10
Art. 20 – NORMA TRANSITORIA.....	10

Avezzano li
21/10/2022

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di L'Aquila
Ufficio Territoriale di Avezzano
26 OTT. 2022

Registrato il
Serie 3 N° 954
Esatte € B52M76



ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

IL CAPO TEAM GESTIONE ATTI (*)

Lucia Valentini

(*) firma su delega del Direttore Provinciale

il Presidente
Angelo 2022

il Segretario/Vicepresidente
Gianluca

ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

- c.1 L'Associazione "Avis di Base di Cese – Organizzazione di Volontariato OdV", è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- c.2 L'Associazione ha sede legale in Cese di Avezzano (AQ) ed attualmente corrente in Via Gorizia nr. 12 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Avezzano. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
- c.3 L'Avis di base di Cese, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché alle Avis Comunale di Avezzano, Provinciale di L'Aquila e Regionale dell'Abruzzo sovraordinate, è dotata di piena autonomia giuridica e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Comunale, Provinciale e Regionale medesime.
- c.4 L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.

ART. 2 – SCOPI SOCIALI

- c.1 L'Avis di base di Cese è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
- c.2 L'Associazione ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
- c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
- a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
 - b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
 - c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - d) Favorire l'incremento della propria base associativa;
 - e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
 - f) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
 - g) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.
 - h)

ART.3 – ATTIVITÀ

- c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione di Base - coordinandosi con l'Avis Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza;

protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- b) Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
- i) Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.

L'Avis di Base per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

c.1 bis L'Avis di base di Cese svolge, in coordinamento con l'Avis Provinciale di L'Aquila ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.

c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.3 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART.4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

c.1 È socio dell'Avis di base di Cese chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

c.2 Il numero dei soci che non effettuino donazioni, ma che esplichino funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non potrà superare 1/6 del numero dei donatori periodici di ciascuna Avis di Base.

c.3 L'adesione all'Avis di Base di Cese da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo andrà deliberata, su istanza dell'interessato, da parte del Consiglio Direttivo di Base.

c.4 L'adesione del socio all'Avis di Base di Cese comporterà l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché alle Avis Comunale, Provinciale e Regionale sovraordinate.

c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

- c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea di Base degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- c.1 La qualifica di socio si perde per:
- a) dimissioni;
 - b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
 - c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri.
- c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera b) e c) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo di Base.
- c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie delle Avis Regionali.
- c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 dello statuto dell'AVIS Nazionale.
- c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo di Base, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.
- c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis di Base, da quelle Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.
- c.7 ~~La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.~~

ART. 6 – ORGANI

- c.1 Sono organi ~~di governo~~ dell'Avis di Base di Cese:
- a) l'Assemblea di Base degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo di Base;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente;
 - d) ~~l'Addetto contabile e di bilancio~~
 - e) ~~l'Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell'Organo di controllo, la nomina dell'Addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera d), è facoltativa.~~
- c.2 ~~Sono organi di controllo dell'Avis di base il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituito, l'Organo di controllo.~~

ART. 7 – L'ASSEMBLEA DI BASE DEGLI ASSOCIATI

- c.1 L'Assemblea di Base degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.
- c.2 Ogni socio ha diritto ad un voto.
- c.3 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio
- c.4 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

- c.5 L'Assemblea degli Associati di Base si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo di Base e la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio medesimo.
- c.6 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora siano in gioco interessi vitali dell'Avis Di Base e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o sia richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dall'Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente dell'Organo di controllo.
- c.7 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
- c.8 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.
- c.9 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
- c.10 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- c.11 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
- c.12 Alle sedute dell'Assemblea di Base degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo di Base e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti/dell'Organo di controllo/l'Addetto contabile e di bilancio.
- c.13 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.
- c.14 Della convocazione dell'Assemblea di Base viene essere data comunicazione all'Avis Comunale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
- c.15 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.8 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DI BASE DEGLI ASSOCIATI

- c.1 Spetta all'Assemblea **ordinaria**:
- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo di Base;
 - l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Di Base;
 - la nomina e la revoca ~~del Revisore dei Conti~~ dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
 - la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo;
 - ~~l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo di Base;~~
 - l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo di Base e dalla relazione ~~del Revisore dei Conti~~ dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
 - la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo di Base;
 - ~~lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo di Base ovvero di almeno un terzo degli associati;~~
 - la nomina dei liquidatori;

- a) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- h) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo;
- c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:
 - a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo dell'Avis di Base;
 - b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo dell'Avis di Base ovvero di almeno un terzo degli associati;
 - c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- c.2 Le competenze dell'Assemblea di Base degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo di Base.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI BASE

- c.1 Il Consiglio Direttivo di Base è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea degli Associati, nel numero di volta in volta deliberato dall'Assemblea medesima in seduta elettiva, purché in numero dispari.
- c.2 Il Consiglio Direttivo di Base elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
- c.3 Il Consiglio Direttivo di Base si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 30 novembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Base degli Associati nei termini di cui al 5 comma dell'art. 7 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti l'Addetto contabile e di bilancio. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea di Base degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
- c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
- c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
- c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Base, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
- c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo di Base per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
- c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
- c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio, ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 8, convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.
- c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
- c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.
- c.13 Al Consiglio Direttivo di Base spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati di Base, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statuari.

STATUTO AVIS DI BASE

- c.14** Il Consiglio Direttivo di Base potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo, composto secondo le modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.
- c.15** Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo di Base nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 10.
- c.16** I poteri del Consiglio Direttivo Di Base possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.

ART.10 – IL PRESIDENTE

- c.1** Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Di Base al proprio interno, presiede l'Avis Di Base, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
- c.2** Al Presidente spetta, inoltre:
- convocare e presiedere l'Assemblea di Base degli Associati, il Consiglio Direttivo di Base, il Comitato Esecutivo se costituito, e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
 - curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Di Base;
 - proporre al Consiglio Direttivo di Base i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
 - assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo di Base, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
- c.3** Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
- c.4** In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
- c.5** La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.11 – ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO

- c.1** L'Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea di Base degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.
- c.2** L'Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.
- c.3** L'Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.
- c.4** L'Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.
- c.5** L'Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART.12 – L'ORGANO DI CONTROLLO

- c.1** La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
- c.2** L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.3 ~~Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.~~

c.3 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.4 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

c.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.13 – PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis di Base, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- d) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis di Base.

c.3 Il Consiglio Direttivo di Base provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Statuto.

ART. 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 30 novembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo di Base il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il mese di febbraio dall'Assemblea di Base degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

c.3 ~~L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. L'Associazione redige il~~

rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.

c.3 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.4 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 16 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;

c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

ART.17 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti/ i componenti del Collegio dei/ dei Revisore/i dei Conti l'Addetto contabile e di bilancio e l'organo di controllo, se esterni all'associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 9, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

c.5 Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato. Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART.18 – ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell'Avis di Base di Cese può avvenire con delibera dell'Assemblea degli Associati di base, su proposta del Consiglio Direttivo di Base, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis Comunale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dell'Avis Regionale, dell'Avis Provinciale, dell'Avis Comunale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 20 – NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 17 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

